

STATUTO

di

FEDERFARMA VARESE

**Associazione Varesina
Titolari di Farmacia**

15 Dicembre 1995

**(modificato dalle Assemblee Straordinarie
del 29/04/2002, 28/04/2005, 15/04/2015 e 16/04/2018)**

• DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA – POTERI	pag.	3
• SCOPO	pag.	3
• PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI	pag.	4
• ORGANI SOCIALI	pag.	8
• L'ASSEMBLEA DEI SOCI.....	pag.	9
• CONSIGLIO DIRETTIVO	pag.	10
• COMITATO ESECUTIVO	pag.	12
• COMITATO PROVINCIALE	pag.	12
• TESORIERE	pag.	13
• COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.....	pag.	13
• COLLEGIO DEI PROBIVIRI.....	pag.	14
• VERBALI	pag.	14
• SCIoglimento	pag.	15

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – POTERI

Art. 1

1. L'Associazione Farmacisti Titolari della Provincia di Varese
 - costituita il 15 Dicembre 1946 con atto del notaio Isnardo Visentini di Busto Arsizio con il nome di "Associazione Farmacisti Titolari della provincia di Varese",
 - denominata "Associazione Varesina Titolari di Farmacia – sigla A.V.T.F." in seguito a precedenti modifiche statutarie,
 - dal 1° Maggio 2002 è denominata "**FEDERFARMA VARESE**".

Art. 2

1. FEDERFARMA VARESE, di seguito indicata come "Associazione", ha la sua sede legale ed i suoi uffici in Varese, Piazza Marsala n.4, ma può costituire altri uffici o rappresentanze nelle località della provincia in cui ne sia riconosciuta l'opportunità dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea.

Art. 3

1. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

SCOPO

Art. 4

1. L'Associazione è sindacale, apolitica, apartitica e non ha fini di lucro.
2. Scopi dell'Associazione sono:
 - a) promuovere e tutelare gli interessi professionali, sindacali ed economici dei Titolari di Farmacia associati;
 - b) rappresentare gli associati nei confronti di altre Organizzazioni, di Autorità, Enti, Istituti ed Amministrazioni qualsiasi, Società e privati;
 - c) rappresentare legalmente la collettività degli associati od i singoli associati di fronte a terzi ed in giudizio potendo chiedere eventualmente agli associati per tale scopo sottoscrizione di specifica procura speciale alle liti;
 - d) stipulare convenzioni ed accordi collettivi per le forniture farmaceutiche con il servizio sanitario nazionale, le casse mutue provinciali e con ogni altro Ente od Istituzione di previdenza od assistenza o beneficenza;
 - e) assumere qualsiasi altro compito le venga affidato dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea nell'interesse sindacale degli associati;

- f)** stabilire rapporti di reciproca collaborazione con Associazioni consorelle o affini in Italia e in altri Paesi dell'U.E. e/o extra UE per il migliore conseguimento degli scopi associativi;
- g)** organizzare, eventualmente anche in associazione con altre istituzioni, corsi di aggiornamento professionale per tutti gli associati;
- h)** organizzare e/o coordinare servizi di assistenza ai propri associati e/o agli aderenti di tipo professionale-tecnico-economico-contabile e giuridico per il miglior andamento della farmacia;
- i)** stipulare polizze assicurative in aggiunta e/o in alternativa a quelle già esistenti a livello regionale e nazionale a tutela dei rischi professionali della farmacia;
- j)** favorire la costituzione tra gli associati di consorzi o di altri tipi di società che possano legittimamente partecipare, da sole o in associazione temporanea di impresa ad eventuali gare pubbliche per l'acquisto di medicinali o di altri presidi.

Art. 5

- 1.** L'Associazione può aderire ad organizzazioni regionali, interregionali, nazionali ed internazionali di categoria.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 6

- 1.** Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a)** dalle quote iniziali versate dai Soci Fondatori;
 - b)** dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;
 - c)** dagli eventuali investimenti in beni mobili ed immobili del patrimonio sociale;
 - d)** dalle erogazioni, dai lasciti e dalla devoluzione di beni ed altro effettuati a favore dell'Associazione.

Art. 7

- 1.** Le entrate dell'Associazione sono costituite:
 - a)** dalle quote sociali annuali anche degli aderenti come definiti al successivo articolo 9 di questo Statuto;
 - b)** dalle quote di ammissione;
 - c)** da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale (a titolo semplificativo non esaustivo quote aderenti per accesso ai servizi informatici, contabili e legali di volta in volta offerti dall'Associazione).

Art. 8

1. L'anno finanziario dell'Associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio Direttivo amministrerà i beni dell'Associazione e predisporrà entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio finanziario il rendiconto consuntivo e la previsione di spesa per il successivo esercizio.
3. Il rendiconto consuntivo, accompagnato dalla relazione dei Revisori dei Conti, ed il rendiconto preventivo saranno presentati all'Assemblea degli associati entro il mese di aprile di ogni anno.

Art. 9

1. Possono essere associati i farmacisti titolari di farmacia, e le società costituite a norma di legge che abbiano la titolarità e/o la gestione di uno o più esercizi di farmacia ubicati nella Provincia di Varese.

Le società devono comunicare all'Associazione l'elenco dei soci e dei loro direttori di farmacia ed ogni loro variazione.

2. Possono ricoprire cariche sociali esclusivamente i farmacisti titolari di farmacia. Nel caso di società titolari di farmacia possono ricoprire cariche sociali i soci o i componenti degli organi sociali delle stesse, purché farmacisti iscritti all'Albo, oppure i direttori responsabili delle singole farmacie di cui al comma 3 dell'articolo 7 della Legge 8 novembre 1991, n.362, e successive modificazioni.
3. I farmacisti designati secondo quanto previsto dal precedente comma 2 art. 9 dello statuto esercitano altresì il diritto di elettorato attivo e passivo in seno all'Associazione.
4. Ogni società titolare di farmacia ha diritto ad un voto per ogni farmacia di cui è titolare con un massimo di cinque voti indipendentemente dal numero di farmacie possedute. Nel computo del limite massimo vanno conteggiate anche le società tra loro correlate e collegate direttamente o indirettamente o tramite società controllate o partecipate.
5. Nel caso in cui la farmacia sia gestita in forma di impresa familiare la rappresentanza della farmacia in Federfarma Varese è riservata al titolare.
6. Le società titolari di farmacia sono equiparate ai titolari di farmacia rurale solo se tutte le farmacie gestite di cui sono titolari, anche se ubicate in diverse province, possiedono i requisiti di ruralità previsti dalla legge.
7. Possono essere altresì associate:
 - a) la comunione ereditaria titolare di farmacia nella persona di uno degli eredi da essi designato all'unanimità. Nelle comunioni ereditarie l'erede designato può esercitare esclusivamente i diritti di elettorato attivo;
 - b) i gestori provvisori di farmacia di sede vacante.

Devono considerarsi aderenti non aventi diritto al voto:
 - c) le farmacie pubbliche di proprietà di Comuni, Aziende Municipalizzate o altri Enti Pubblici e le cooperative ex art. 7 L. 362/91 e ss modificazioni rappresentate dal o da uno dei farmacisti direttore responsabile senza diritto di voto attivo e passivo e senza possibilità di essere eletto alle cariche sociali, salvo quanto previsto all'art. 24.

Art. 9-bis

1. Gli associati a Federfarma Varese non potranno associarsi ad altre Associazioni fra Titolari di Farmacie aventi scopi coincidenti o confliggenti con quelli di Federfarma (escluse le società di cui al successivo comma 2).
2. Le società che hanno farmacie situate in diverse province sono tenute ad aderire a tutte le Associazioni fra Titolari di farmacia ove hanno sede le farmacie possedute, alle condizioni rappresentative e partecipative stabilite dalle singole associazioni provinciali, fermo restando che i contributi dovuti da detti titolari saranno calcolati in ciascuna provincia in base a tutte le farmacie possedute nel territorio di competenza.

Art. 10

1. L'iscrizione all'Associazione è chiesta, previa visione dello Statuto, con domanda scritta accompagnata dalle quote di ammissione e sociale.
2. La domanda d'iscrizione è diretta al Presidente.
3. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di accettarla o di respingerla.
4. Contro il rigetto, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata o PEC, è ammesso ricorso all'Assemblea, da presentarsi al Consiglio Direttivo nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione di rigetto a mezzo di lettera raccomandata o PEC.
5. L'Assemblea delibera inappellabilmente a maggioranza semplice con votazione a scheda segreta.

Art. 11

1. L'iscrizione all'Associazione comporta il versamento di una quota di iscrizione una tantum, delle quote sociali annuali e di eventuali ulteriori quote deliberate dall'Assemblea per migliorare e/o garantire e/o estendere i servizi offerti dall'Associazione.
2. L'iscrizione all'Associazione vincola il socio all'osservanza di tutte le norme statutarie e ad uniformarsi alle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
3. Il socio che nonostante formale comunicazione delle deliberazioni adottate dagli organi sociali non ottemperi alle stesse potrà soggiacere a provvedimenti disciplinari di cui al successivo articolo 12 – bis del presente Statuto.

Art. 12

1. L'associato cessa di far parte dell'Associazione nei casi:
 - a) di dimissioni;
 - b) di morosità;
 - c) di perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione;
 - d) di indegnità;
 - e) di decesso;
 - f) di trasferimento in altra provincia, se titolare di farmacia privata;
 - g) inottemperanza delle delibere assunte dagli organi sociali.

2. Le dimissioni sono valide dal giorno successivo alla data della delibera di accettazione da parte del Consiglio.
3. La morosità si verifica trascorso 1 mese dalla scadenza dell'esigibilità della quota associativa.
4. L'indegnità contempla qualsiasi ipotesi, sia di natura morale, professionale e commerciale.
5. Per i casi a), b) e c) è competente il Consiglio Direttivo; per quello d), l'Assemblea con voto segreto.
6. In tutti i casi contemplati l'interessato può ricorrere al Collegio dei Probiviri.
7. La quota annuale è comunque dovuta da tutti i soci che risultano iscritti il 1° Gennaio di ogni anno.
8. La cessazione del rapporto associativo non comporta alcuna liquidazione a favore del cessato o dei suoi eredi.

Art. 12-bis

1. Per la violazione o la mancata osservanza dello Statuto, dei regolamenti e dei deliberati assunti dagli Organi dell'Associazione, sono previste le seguenti sanzioni:
 - a) censura;
 - b) esclusione per un massimo di sei mesi dalla partecipazione alle riunioni degli organi e delle commissioni tecniche dell'associazione dei soggetti rappresentanti l'associato sanzionato;
 - c) sospensione per un massimo di mesi sei dalla qualità di associato con conseguente pari sospensione di tutti i servizi forniti dall'Associazione e dalle strutture ad essa collegate. In caso di mancato versamento delle quote associative e/o contributive, la sospensione ha termine solo con l'avvenuta regolarizzazione. Le farmacie sospese dalla qualità di associato possono continuare ad avvalersi di quei servizi (eventualmente dietro corrispettivo) la cui sospensione metta a repentaglio la qualità del servizio reso agli assistiti e la dignità e reputazione professionale nei confronti di quest'ultimi e del servizio sanitario nazionale di cui la farmacia è presidio;
 - d) decadenza dalla qualità di associato all'Associazione.
2. Le stesse sanzioni si applicano all'associato che ponga in essere comportamenti o atti in contrasto con l'interesse dell'Associazione.
3. Le sanzioni sono irrogate dal Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato, previo contraddittorio con l'interessato.
4. Nell'individuazione della sanzione da comminare il Consiglio Direttivo tiene conto dei seguenti elementi:
 - a) irrogazione di precedenti sanzioni nei precedenti due anni;
 - b) ravvedimento operoso.
5. Prima di ricorrere alla competente magistratura il socio che ha subito un provvedimento disciplinare deve adire il Collegio dei Probiviri.

6. Il foro competente per ogni controversia che dovesse insorgere tra associazione e associati è quello di Varese.

Art. 13

1. E' fatto divieto ai singoli associati di assumere obbligazioni in nome e per conto dell'Associazione se non preventivamente ed opportunamente autorizzati dagli organi sociali.
2. Resta comunque salvo il disposto dell'art. 38 del Codice Civile.

ORGANI SOCIALI

Art. 14

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea generale degli associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Comitato Esecutivo;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - e) il Collegio dei Probiviri;
 - f) il Comitato Provinciale.
2. Tutti gli organi durano in carica tre anni.
3. Verrà costituita nell'ambito dell'Associazione una Sezione provinciale dei Titolari di Farmacia rurale con competenza specifica per quanto riguarda i problemi di carattere rurale della categoria.
4. L'Assemblea della Sezione Rurale elegge un proprio Comitato Direttivo composto da sei membri, tra i quali verrà designato il responsabile della sezione rurale che sarà membro di diritto del Consiglio Direttivo dell'Associazione.
5. Il responsabile della sezione rurale durerà in carica per lo stesso periodo previsto per il Consiglio Direttivo e dovrà essere nominato entro due giorni dalla nomina del Consiglio Direttivo.
6. Nel caso in cui il responsabile della sezione rurale non sia un Consigliere già eletto in seno al Consiglio, ne diventerà membro di diritto. Il responsabile della sezione rurale informerà il Comitato Direttivo delle delibere della Sezione.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 15

1. L'Assemblea generale degli associati è ordinaria e straordinaria ed è presieduta dal Presidente o dal Vice-Presidente dell'Associazione o da altro membro del Consiglio eletto dai presenti all'Assemblea.

2. L'Assemblea ordinaria deve aver luogo almeno una volta all'anno entro il mese di aprile: quella straordinaria ogni qualvolta il Comitato Provinciale o il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno oppure su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti o di almeno un sesto degli associati.
3. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale od anche in altro luogo con comunicazione scritta a tutti gli associati con preavviso di almeno dieci giorni, trasmesso con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo.
4. In caso di particolare necessità ed urgenza, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, l'Assemblea può essere convocata con preavviso di soli tre giorni e con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo (pec; telefono, fax, telegramma od altro).
5. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno portante l'elenco delle materie da trattare, l'ora ed il luogo di convocazione ed eventualmente ora e luogo della seconda convocazione, la quale può essere fissata a partire da un'ora dopo la prima.
6. Possono partecipare all'Assemblea tutti gli associati aventi diritto di voto e in regola con il pagamento delle quote associative.
7. In prima convocazione l'Assemblea è valida con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto e in regola con il pagamento delle quote associative.
8. La seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché non inferiore al numero dei Consiglieri in carica più tre iscritti.
9. Le deliberazioni in Assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli associati presenti.
10. I voti saranno espressi in forma palese: solo nei casi concernenti persone si voterà a scheda segreta.
11. L'Assemblea ordinaria delibera su:
 - a) approvazione del rendiconto consuntivo annuale e del rendiconto preventivo;
 - b) nomina cariche sociali;
 - c) determinazione quote di ammissione, quote annuali o eventuali altre quote o contributi su proposta del Consiglio Direttivo;
 - d) su ogni altro argomento posto all'ordine dal Consiglio Direttivo o richiesto dal Comitato Provinciale e non di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.
12. L'Assemblea straordinaria delibera su:
 - a) scioglimento anticipato dell'Associazione;
 - b) modifiche dello Statuto Sociale.
13. Segretario delle Assemblee è di norma il Segretario dell'Associazione, il quale provvederà a stendere il verbale delle riunioni. In caso di sua mancanza l'Assemblea eleggerà un segretario.

Art. 16

1. Ogni associato iscritto all'Assemblea (escluse le farmacie pubbliche di cui alla lettera c), comma 7, art. 9 e gli aderenti come definiti all'articolo 9 ha diritto al voto.
2. Per le società associate, valgono le regole stabilite all'articolo 9 comma 4 del presente statuto.
3. Ogni associato (escluse le farmacie pubbliche di cui all'art. 9, comma 7, lettera c) può rappresentare solo un altro associato con delega scritta, valida ad ogni effetto.
4. I farmacisti rappresentanti delle società di cui all'art. 9 comma 1 che possiedono più di una farmacia non possono avere deleghe e possono rappresentare solo le farmacie di cui sono titolari.
5. Può essere delegato alle assemblee dell'Associazione un familiare del Titolare purché farmacista esercitante nella stessa farmacia del Titolare.
6. Il familiare delegato non può avere delega da altro associato.
7. I Consiglieri in carica non possono avere deleghe per l'approvazione dei bilanci e le deliberazioni in merito alla responsabilità dei Consiglieri.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 17

1. Il Consiglio Direttivo è composto da nove consiglieri (incluso il rappresentante dei farmacisti rurali).
2. L'elezione dei consiglieri avviene in Assemblea elettorale appositamente convocata con le stesse modalità previste per l'Assemblea generale ordinaria, entro il 15 febbraio di ogni triennio.
3. I consiglieri uscenti sono rieleggibili.
4. L'Assemblea elettorale sarà valida in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà degli aventi diritto; in seconda convocazione con la partecipazione di un terzo degli aventi diritto.
5. L'elezione dei consiglieri avviene per schede segrete e risultano eletti gli associati che riportano il maggior numero di voti tra quelli che avranno posto la loro candidatura.
6. In caso di parità risulterà eletto l'associato con maggiore anzianità di appartenenza all'Associazione.
7. In caso di rinuncia o di dimissioni di un consigliere, gli subentrerà il primo dei non eletti.
8. I consiglieri subentrati per qualsiasi causa, resteranno in carica sino alla scadenza naturale del consiglio.
9. Del Consiglio Direttivo fa parte di diritto il Responsabile della Sezione Rurale.

Art. 18

1. Il Consiglio Direttivo convocato entro dieci giorni dalla data delle Assemblee elettive, dal Consigliere più anziano di età, elegge nel suo seno, a maggioranza, un Presidente, due Vice-Presidente, un Segretario, un Tesoriere.
2. Uno dei due Vice-Presidente avrà l'incarico di Vice Presidente Vicario, al quale spetteranno in caso di prolungata assenza od indisponibilità del Presidente, i compiti previsti per il Presidente.
3. Le cariche hanno validità per un triennio.
4. Di norma in caso di elezione a Presidente di un farmacista urbano, uno dei Vice-Presidente sarà il responsabile della sezione rurale.

Art. 19

1. Il Consiglio Direttivo, su convocazione del Presidente, si raduna di norma almeno una volta ogni due mesi oppure ogni qualvolta sia richiesto per iscritto da almeno quattro dei suoi componenti.
2. La convocazione è fatta con preavviso di almeno cinque giorni, mediante comunicazione scritta ai Consiglieri, recante l'ordine del giorno proposto, ed è valido con la presenza di metà più uno dei componenti.
3. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con minore preavviso e con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo (telefono, fax, telegramma od altro).
4. Il Presidente ha facoltà di fare intervenire alle riunioni di Consiglio, senza voto, persone esperte dei problemi posti all'ordine del giorno ed alle quali, su parere favorevole del Consiglio, può affidare anche lo studio e la soluzione dei problemi in discussione.

Art. 20

1. Ciascun Consigliere ha diritto ad un voto e le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
2. Il Consigliere che risulti assente ingiustificato per almeno quattro riunioni consecutive potrà essere ritenuto dimissionario e sostituito con il primo dei non eletti.
3. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto dal Segretario il relativo verbale.

Art. 21

1. Il Consiglio Direttivo delibera su:
 - a) redazione dei rendiconti consuntivi e preventivi;
 - b) approvazione delle delibere assunte dal Comitato Esecutivo;

- c) attuazione degli scopi associativi secondo le direttive delle assemblee dei soci.

COMITATO ESECUTIVO

Art. 22

1. Il Presidente, i Vice-Presidente, il Tesoriere ed il Segretario formano il Comitato Esecutivo.
2. Il Comitato Esecutivo assume ogni incarico relativo alla ordinaria amministrazione con obbligo di sottoporre le proprie delibere ed iniziative alla periodica approvazione del Consiglio Direttivo.
3. Delle riunioni del Comitato Esecutivo verrà redatto dal Segretario il relativo verbale.

Art. 23

1. Possono essere eletti e/o rieletti Presidente, Vice Presidente Vicario e Segretario, secondo le modalità elettive previste da questo statuto, gli associati (persone fisiche) iscritti all'albo dei farmacisti.
2. Il Presidente ed in sua assenza il Vice-Presidente Vicario, rappresenta l'Associazione ad ogni effetto legale statutario, nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, ne ha la firma che può delegare al Vice-Presidente od in caso di necessità ad un Consigliere.
3. Nei casi d'urgenza può adottare ogni provvedimento ed assumere ogni decisione che ritenga opportuno nell'interesse dell'Associazione, salvo ratifica da parte del Consiglio nella prima riunione.
4. Per le assemblee di Federfarma Regionale e Nazionale, il Presidente, in caso di assenza o di impedimento può essere sostituito da qualsiasi membro del Consiglio Direttivo munito di delega purché farmacista iscritto all'albo.

COMITATO PROVINCIALE

Art. 24

1. Il Comitato Provinciale è composto dai soci effettivi rappresentanti degli associati aventi diritto di voto operanti negli ambiti territoriali dei diversi distretti della ATS Insubria, nonché da un rappresentante delle farmacie pubbliche di cui al punto c), comma 7 articolo 9.
2. Il numero dei componenti del Comitato Provinciale viene stabilito dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo e non può essere inferiore a 5 (cinque) escluso il rappresentante delle Farmacie Pubbliche.
3. I compiti demandati al Comitato provinciale vengono anch'essi stabiliti dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

4. Le elezioni si svolgono mediante l'invio di una scheda elettorale che il socio dovrà restituire nel termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione.
5. La nomina avverrà a maggioranza dei voti dei soci effettivi.
6. Dell'elezione verrà redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente.
7. Il rappresentante delle farmacie pubbliche viene eletto dalle farmacie pubbliche associate. Le elezioni si svolgono mediante l'invio di una scheda elettorale che il socio-farmacia pubblica dovrà restituire nel termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione.
8. La nomina avverrà a maggioranza dei voti dei soci effettivi.
9. I componenti il Comitato Provinciale vengono eletti entro 60 giorni dalla elezione del Consiglio Direttivo.
10. Durano in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili, si riunisce almeno una volta all'anno o su richiesta del Presidente o di almeno 1/4 dei suoi membri.
11. Il comitato può individuare al suo interno un coordinatore per lo svolgimento della sua attività.
12. In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo dell'Associazione e successiva rielezione, il Comitato Provinciale decade dal suo mandato e si provvede alla sua ricostituzione secondo le modalità del presente articolo.
13. Le deliberazioni del Comitato Provinciale devono essere verbalizzate in apposito registro e firmate dal Presidente e dal Segretario della Associazione.

TESORIERE

Art. 25

1. Il Tesoriere sovrintende, per delega del Consiglio Direttivo a cui rende conto, all'esecuzione delle operazioni di carattere economico e finanziario per quanto attiene l'ordinaria amministrazione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 26

1. Il Collegio dei Revisori è formato da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dalle assemblee elettive (in concomitanza con l'elezione del Consiglio Direttivo) e durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
2. I Revisori non fanno parte del Consiglio Direttivo e quindi non hanno diritto di voto nel Consiglio stesso, ma possono essere convocati a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo con facoltà di intervento.

Art. 27

1. E' compito del Collegio dei Revisori:
 - a) accertare la regolare tenuta della contabilità;
 - b) redigere una relazione ai bilanci annuali da presentare all'apposita Assemblea;
 - c) possono accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della Associazione.

Art. 28

1. Il Collegio dei Revisori si riunirà almeno una volta all'anno.
2. Delle riunioni del Collegio dei Revisori verrà redatto il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Tesoriere dell'Associazione e dai Revisori.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 29

1. Contemporaneamente all'elezione del Consiglio Direttivo, vengono eletti come Probiviri tre associati tra quelli con almeno quindici anni di iscrizione alla Federfarma.
2. Il Collegio dei Probiviri è competente a decidere su controversie tra singoli associati e tra associati e Associazione in particolare per quanto riguarda l'applicazione del presente Statuto.
3. I Probiviri sono rieleggibili.
4. Della riunione del Collegio dei Probiviri verrà redatto, su apposito libro, il verbale che verrà sottoscritto dai Probiviri.

VERBALI

Art. 30

1. I verbali assembleari del Consiglio, del Comitato, dei Collegi dei Revisori e dei Probiviri, sono trascritti in appositi libri e firmati rispettivamente dal Presidente e dal Segretario o dal Tesoriere e dai Revisori o dai Probiviri per le riunioni di loro spettanza e devono essere approvati nella successiva Assemblea o riunione o contestualmente.

Art. 31

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il diritto di chi le ricopre di richiedere il rimborso delle spese incontrate per l'esercizio della carica.
2. Il Consiglio Direttivo tuttavia può deliberare l'erogazione ai Consiglieri, ai Revisori ed ai Probiviri di gettoni di presenza e/o di rimborso spese.

SCIoglimento

Art. 32

- 1.** Lo scioglimento dell'Associazione deliberato da apposita Assemblea straordinaria sarà valido solo se votato dai due terzi degli associati aventi diritto di voto.
- 2.** L'Assemblea provvederà in caso di scioglimento alla nomina di uno o più liquidatori.
- 3.** Il patrimonio sociale verrà ripartito fra gli associati aventi diritto di voto nelle assemblee generali, salvo diverse deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 33

- 1.** Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le norme di legge in materia di Associazioni civili (e se compatibili ed analogicamente applicabili quelle regolanti le società cooperative) e/o altre forme associanti previste dalla legislazione di volta in volta vigente.

Letto e confermato.

Varese, lì 16 Aprile 2018